



**Comune di TRIBANO**

**Provincia di Padova**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E  
ORGANIZZAZIONE  
2024-2026**

*(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)*

*Integrazione sezione 2.3.3. – sostituzione sezione 3.2. – aggiornamento sezione 3.3.*

## MISURE IN MATERIA DI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI IN CAPO ALL'OFFERENTE

*Richiamato l'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 che prevede che l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispona la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.*

*Atteso che l'art. 24 del D. Lgs. 36/2023 ha istituito il Fascicolo virtuale dell'operatore economico, che opera presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.*

*Considerato che l'art. 52 del medesimo D.Lgs. 36/2023, rubricato "Controllo sul possesso dei requisiti" prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.*

**In un'ottica di effettiva semplificazione dell'attività degli uffici e nel contempo di tutela della trasparenza, nozione che, fin dalla Legge 190/2012, si coniuga con la prevenzione della corruzione, si individuano di seguito, per l'anno 2024, le modalità di sorteggio di un campione di procedure di affidamento per le quali effettuare la verifica delle dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.**

### Controlli a campione

I controlli vengono effettuati ad intervalli di 10 procedure, a partire dal n. 1 e procedendo di dieci in dieci.

Ai fini del controllo viene, pertanto, istituito un unico elenco con numerazione unica progressiva denominato "Elenco affidamenti diretti infra 40.000", in cui vengono inserite tutte le procedure di importo inferiore a 40.000 Euro IVA esclusa, che acquisiscono un numero progressivo da 1 a n., partendo ogni anno dal numero 1.

Laddove, all'atto dell'inserimento della singola procedura nell'elenco, il relativo numero progressivo ne determini l'assoggettamento ai controlli, il Servizio competente in relazione al singolo affidamento provvederà ad espletare questi ultimi.

I Servizi competenti in relazione ai singoli affidamenti procedono all'inserimento del numero della procedura nell'elenco nel momento in cui avviene la richiesta dei preventivi o dell'offerta, ovvero antecedentemente alla creazione dell'ordine su MEPA per gli acquisti a catalogo.

### Controlli in caso di dubbi

Ogni qualvolta ci sia fondato dubbio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, il RUP o il Responsabile di Fase per le procedure gestite centralmente, possono decidere di procedere a controllo su qualsiasi dichiarazione.

Le procedure di controllo delle dichiarazioni, qualora fossero richieste dal Segretario Comunale, in occasione dei controlli interni come disciplinati dal Regolamento dei controlli interni dell'ente, devono essere obbligatoriamente intraprese, tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla richiesta, e concluse nel minor tempo possibile, dando formale riscontro scritto delle risultanze al Segretario Comunale.

Termini per l'effettuazione dei controlli

I controlli devono essere avviati, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

In fase di prima applicazione, i controlli a campione verranno effettuati entro il 30/06/2024 considerando gli affidamenti assegnati dal 01/01/2024 e fino alla data del 30/04/2024.

Obblighi e responsabilità in caso di riscontro di false dichiarazioni

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice penale. Qualora dai controlli emergano elementi di falsità rispetto a quanto dichiarato, il Responsabile del singolo affidamento è tenuto a presentare denuncia penale all'Autorità giudiziaria. Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di presentare denuncia all'autorità giudiziaria è punibile ai sensi dell'art. 361 del Codice penale.

Il RUP o il responsabile di fase, ove individuato, provvederà altresì a dare segnalazione, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in ordine alla falsa dichiarazione alla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e) per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

### 3.2 Organizzazione del lavoro agile

Il Comune di Tribano ha approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 13/04/2023 il regolamento del lavoro agile.

La programmazione triennale del lavoro agile si è uniformata alle disposizioni della Direttiva del 29/12/2023 del ministro per la Pubblica amministrazione, per la quale il lavoro agile nel pubblico impiego è regolato da accordi individuali, che calano nel dettaglio obiettivi e modalità *ad personam* dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto riguarda in particolare i cosiddetti lavoratori “fragili”, l’ormai superata contingenza pandemica, nonché la disciplina contrattuale collettiva consolidata e la padronanza, da parte delle amministrazioni, dello strumento del lavoro agile come volano di flessibilità orientato alla produttività e alle esigenze dei lavoratori, ha fatto ritenere superata l’esigenza di prorogare ulteriormente i termini di legge che stabilivano l’obbligatorietà del lavoro agile.

L’attenzione per i dipendenti più esposti a situazioni di rischio per la salute, tuttavia, non viene meno: la direttiva evidenzia infatti la necessità di garantire ai lavoratori che documentano “gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari” la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, “anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza”.

Nell’ambito dell’organizzazione di ogni amministrazione, sarà dunque responsabilità di ciascun Responsabile individuare le misure organizzative che si rendono necessarie in tal senso, attraverso specifiche previsioni nell’ambito degli accordi individuali.

In seguito ad approvazione del conto consuntivo 2023 – delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22.04.2024 – la sezione 3.3 del PIAO 2024-2026 viene aggiornata con l’inserimento delle entrate 2023.

### 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

#### 3.3.1 Obiettivi per il reclutamento del personale

L’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.

L’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall’art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all’art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse. In materia di assunzioni condizioni limitative sono stabilite dall’art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione, per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Il D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto che le Regioni e gli enti locali possano computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over: art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall’art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 *“fino al 2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità (..) le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*. Con il Decreto dell’8 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*. L’art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. Con il Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, avente ad oggetto *“Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- a) all’art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- b) all’art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;

c) all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica.

Il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato – da ultimo CdC Campania del 111 del 27/07/2020). La circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno in data 8 giugno 2020 chiarisce come:

**le entrate correnti** da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati BDAP;

**le spese di personale** da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali) U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente) U1.03.02.12.003 (co.co.co. e co.co.cpro.) U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile).

Per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia alla data attuale quelli riferiti agli anni 2021, 2022 e 2023, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2023 e per il FCDE lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2024/2026 per l'annualità 2024.

In base alle linee guida la dotazione organica si risolve in un limite finanziario, individuando la "dotazione" come spesa potenziale massima che per gli enti locali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta il limite imposto dai vincoli di finanza pubblica pari alla spesa media del triennio 2011/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557 quater, della legge 296/2006 introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014 e quantificata per il Comune di Tribano in **€ 495.460,74** al netto degli arretrati contrattuali e delle spese per le categorie protette.

Prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il Comune di Tribano al valore indicato per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti nella percentuale del 27,20%. Il posizionamento del Comune di Tribano rispetto al valore soglia è il seguente:

- **Ente fascia D)** popolazione tra 3.000 e 4.999 abitanti (valore soglia 27,20%)
- Entrate correnti medie (2021/2023), al netto FCDE (prev. Assestate 2024): € 2.591.871,39
- Spesa di personale 2023 € 522.377,04 (da consuntivo) = 20,15%

Il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato. Individuato l'incremento massimo di spesa ottenuto moltiplicando il valore soglia del 27,20% (**tabella 1** DM 17 marzo 2020) per le entrate correnti come sopra determinate da cui si desume:

- € 2.591.871,39 x 27,20% = € 704.989 spesa massima non superabile (media entrate x valore soglia);
- € 704.989 - € 522.377,04 (spesa 2023) = € 182.612 incremento spesa massima **tabella 1 spesa massima** (spesa personale dell'ente).

Poiché il Comune di Tribano viene a trovarsi al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, secondo cui *"a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia"*. Inoltre l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 al comma

1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, **la spesa del personale registrata nel 2018**, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 del DPCM: pertanto, allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2020 al 2024, occorre moltiplicare la spesa di personale dell'anno 2018 per le percentuali previste dalla **tabella 2** del DPCM in base alla fascia demografica (ente in fascia D). Da ciò si rileva che gli effettivi incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente:

**Tabella 1**

Spesa del personale 2018	Percentuale incremento	Anno	Importo
420.866	19%	2020	79.965
420.866	24%	2021	101.008
420.866	26%	2022	109.425
420.866	27%	2023	113.634
420.866	28%	2024	117.842

Inoltre, il comma 2 del citato DPCM il quale stabilisce che per il periodo 2020-2024 i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali della tabella 1, fermo restando il limite del valore soglia massimo del 27,20% di cui all'art. 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica; pertanto, il margine complessivo di incremento è determinato dalla somma dell'incremento di spesa di personale 2018 come da tabella 1 e dalla capacità assunzionale residua maturata fino al 2020 come da tabella che segue:

**Tabella 2**

Spesa	Tab. 1 (2023)	Tab. 1 (2024)
<b>Spesa pers. 2018</b>	420.866	420.866
Increment.max.spesa 2018 (tabella 1) assunzioni Tempo Indet.	113.634	117.842
Resti 2015-2019	0	0
Spesa personale con incremento tabella 1	534.500	538.708
Valore massimo (soglia) 27%	652.875	652.875
Incremento effettivo ammesso (al lordo del margine utilizzato nell'anno precedente)	113.634	117.842

In applicazione della nuova normativa l'ente ha capacità assunzionale come da tabella sopra riportata, e collocandosi tra i comuni con percentuale inferiore al valore soglia (ente virtuoso) risulta in grado di sfruttare tutta la capacità assunzionale data dal DPCM. Per rendere possibile l'utilizzo delle risorse che effettivamente si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'art. 6 specifica che **“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557 quater e 562 L. 296/2006”**.

La spesa prevista nello schema di bilancio di previsione finanziario 2023/2025 è, per ciascuna annualità, contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel periodo 2011 - 2013 ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006 così come modificato dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 113/2016, volta a dimostrare il rispetto del principio di riduzione della spesa complessiva del personale, come di seguito dettagliato:

VOCE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Spese macroaggregato 101	553.742	554.640	554.781
Buoni pasto	Inclusi nel macroaggregato 101	Inclusi nel macroaggregato 101	Inclusi nel macroaggregato 101
Spese macro aggregato 103- oneri riflessi	Inclusi nel macroaggregato 101	Inclusi nel macroaggregato 101	Inclusi nel macroaggregato 101
Irap – macroaggregato 102 – (esclusi amministratori)	37.520	37.500	37.500
<b>TOTALE</b>	<b>591.262</b>	<b>592.140</b>	<b>592.281</b>

**Componenti escluse**

VOCE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Spese e oneri contrattuali	23.036	23.036	23.036
Oneri progettazione interna	15.000	15.000	15.000
Diritti rogito	10.000	10.000	10.000
premialità	43.261	43.261	43.261
Spese per missioni e formazione	900	900	900
Rimborso elezioni e referendum	4.180	6.000	6.000
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE (B)</b>	<b>96.377</b>	<b>98.197</b>	<b>98.197</b>
<b>COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE SPESA (A-B) – ex art. 1 comma 557 – legge 296/2006 o comma 562)</b>	<b>494.885</b>	<b>493.943</b>	<b>494.084</b>

IL LIMITE DI SPESA DATA DALLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 COME SPECIFICATO NELLE PAGINE PRECEDENTI E' PARI AD EURO 495.460,74.

Sulla base delle considerazioni sopra espresse e dell'effettivo fabbisogno di personale, si stabilisce il programma delle assunzioni e la dotazione organica dell'ente come di seguito indicato:

**Per l'anno 2024:**

**Tabella 3**

PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITÀ DI ACCESSO	SPESA PREVISTA PER LA QUALIFICA
FUNZIONARIO TECNICO (in sostituzione personale cessato)	1	TEMPO IND. E PIENO	Mobilità – attingimento da graduatorie valide	€ 33.002,30
ISTRUTTORE TECNICO (in sostituzione di personale cessato)	1	TEMPO PIENO ED INDETERM.	Mobilità – attingimento da graduatorie valide	€31.200,00
sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma <i>pro tempore</i> vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;				
<b>TOTALE SPESA TEORICA PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2024</b>				<b>€ 64.202,30</b>

Il costo annuo dotazione del personale in servizio al 31.12.2023 – al netto di Irap come specifica il DM 17/2020 – è risultato specificato nel seguente prospetto:

	PROFILO	CATEGORIA	COSTO
Costo dotazione bilancio preventivo 2023			500.348,34
Assunzione 2023	Funzionario Tecnico	Ex D	33.002,30
Costo preventivato dotazione al 31.12.2023 su base annua			533.350,64
Limite DM 17/2020 ANNO 2023			534.499,59
Margine residuale			1.148,95

Il costo annuo dotazione del personale in servizio al 31.12.2024 – al netto di Irap come specifica il DM 17/2020 – risulta specificato nel seguente prospetto:

	PROFILO	CATEGORIA	COSTO
Costo dotazione bilancio preventivo 2024			522.377,00
Assunzione 2024	Funzionario Tecnico	Ex D	
Assunzione 2024	Istruttore Tecnico	Ex C	
Costo preventivato dotazione al 31.12.2024 su base annua			522.377,00
Limite DM 17/2020 ANNO 2024			538.708,00
Margine residuale			16.331,00

**Note:**

- Le figure di Funzionario ed Istruttore Tecnici sono sostituzioni di n. 2 posti resisi vacanti, ma conteggiati nel costo dotazione bilancio preventive 2024.
- A fine 2024 è previsto il pensionamento di un Funzionario Contabile – cat. Ex D – a cui si farà fronte con procedura concorsuale, o mobilità esterna, o attingimento da altra graduatoria valida.

**Per l'anno 2025:**

**Tabella 4**

sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma *pro tempore* vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

**Per l'anno 2026:**

**Tabella 5**

sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma *pro tempore* vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

**DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE**

<b>QUALIFICA</b>	<b>TEMPO PIENO</b>	<b>TEMPO PARZIALE</b>	<b>COPERTO</b>	<b>VACANTE</b>
<b>AREA I - AMMINISTRATIVA</b>				
AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	3	0	3	0
AREA DEGLI ISTRUTTORI	2	0	2	0
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	1	0	1	0
<b>AREA II - CONTABILE</b>				
AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	1		1	0
AREA DEGLI ISTRUTTORI	1	0	1	0
<b>AREA III - LAVORI PUBBLICI</b>				
AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	0	1	1
AREA DEGLI ISTRUTTORI	0	0	0	0
<b>AREA IV - MANUTENZIONE ED EDILIZIA PRIVATA</b>				
AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	0	1	0
AREA DEGLI ISTRUTTORI	0	0	0	0